

**ORDINANZA
CONCERNENTE LA LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE**





Ordinanza concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Savosa,
visti:

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)
- Il Regolamento comunale del 15 dicembre 2003

richiamati

- Gli artt. 107, 109 e 192 LOC
- Gli artt. 23 e 24 RALOC
- L'art. 96 del Regolamento comunale

Ordina

Art. 1
Scopo L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice.

Art. 2
Principio Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Savosa è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc..) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri. Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Art. 3
Contravvenzioni Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.- a CHF 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Art. 4
Provvedimenti Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia intercomunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.



Ordinanza concernente la lotta alla zanzara tigre

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia intercomunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. luglio 2013.

Savosa, 4 giugno 2013.

IL MUNICIPIO

Ordinanza adottata con risoluzione municipale No. 288 del 21 maggio 2013 e pubblicata all'albo comunale dal 7 giugno al 21 giugno 2013.